

(Da: La scuola inclusiva nell'Italia che cambia Manuale per insegnanti. Capitolo 4. Inserimento scolastico – Documento pubblicato a cura di: IL NOSTROPIANETA – Torino Il manuale è disponibile sulla home page del sito: www.ilnostroplaneta.it)

4.4.4 Adattare il curriculum

Adattare il curriculum e predisporre piani di studio personalizzati (PEP) è innanzitutto richiesto dalla normativa. Il DPR 394 del 31 agosto 1999, Art. 45.4 recita: Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento [...]

Le Linee guida del 2006: “Il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporta un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. [...] Per il Consiglio di Classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite”.

Al di là delle norme, proporzionare programmi e verifiche alle possibilità di un alunno straniero in fase di alfabetizzazione è una questione di evidente buon senso: è inutile (se non dannoso) presentare testi che l'allievo non è minimamente (ma solo temporaneamente) in grado di decifrare o pretendere risposte che non è semplicemente in grado (per ora!) di dare.

L'esperienza ci insegna infatti che quando l'alunna/o straniero giungerà a esprimersi con sufficiente scioltezza in Italiano, approderà anche a esiti paragonabili a quelli mediamente attesi per i suoi pari madrelingua italiani.

È essenziale ricordare che ogni insegnante è anche docente di italiano e deve pertanto conoscere che cosa sono i livelli del QCER (Quadro comune europeo di riferimento) e a che cosa essi corrispondono in termini di “saper fare” per poter calibrare le proprie lezioni e le richieste in fase di valutazione. Ad esempio, nelle prime fasi dell'inserimento, ci si limiterà a far lavorare l'alunna/o su semplici vocaboli (il lessico fondamentale della disciplina); poi si passerà a frasi semplici (definizioni, descrizioni) e via via a paragrafi e testi più articolati. **Si ricordi in ogni caso che il livello della “lingua per lo studio” è il B2.**

Non pare inutile sottolineare che l'alunna/o straniero non ancora sufficientemente italofono non è un alunno incompetente, ma è un allievo che si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per comunicare la sua competenza disciplinare:

incompetenza linguistica – necessariamente provvisoria e temporanea – non significa incompetenza scolastica. Diventa pertanto importantissimo determinare le conoscenze, le abilità e le competenze essenziali acquisite nel paese d'origine.

Per tutte queste ragioni, ai docenti di ogni ambito disciplinare è richiesto di individuare – specialmente nelle prime fasi di inserimento scolastico – attività fondamentali, temi irrinunciabili e contenuti minimi su cui far lavorare (e successivamente valutare) gli alunni non imparando a “rinunciare” a una parte di contenuti che realisticamente non potrebbero mai essere appresi da chi non possiede un bagaglio linguistico sufficiente.

L'insegnante può predisporre testi semplificati o utilizzare, adattandoli, i numerosi materiali facilitati reperibili in rete. Va da sé che anche le prove di valutazione saranno differenziate, coerenti con gli obiettivi di apprendimento definiti e proporzionate al livello linguistico raggiunto.

È chiaramente possibile, anzi auspicabile, valutare positivamente le conoscenze pregresse, istituendo un sistema di “crediti”.